



Parte prima - N. 19

Anno 52

30 luglio 2021

N. 234

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
19 LUGLIO 2021, N. 46

Convalida dell'elezione del consigliere Pasquale Gerace, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968, e successive modifiche o integrazioni. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 14 luglio 2021) 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
19 LUGLIO 2021, N. 47

Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, dei componenti della Consulta di garanzia statutaria 3

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
19 LUGLIO 2021, N. 48

Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto. Nomina dei due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nell'Assemblea del Comitato 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 LUGLIO 2021, N. 46

Convalida dell'elezione del consigliere Pasquale Gerace, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968, e successive modifiche o integrazioni. (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 14 luglio 2021)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 35 del 14 luglio 2021 recante ad oggetto "Convalida del Consigliere Gerace Pasquale ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa";

Previa votazione palese con modalità telematica, all'unanimità dei votanti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 35 del 14 luglio 2021, recante "Convalida del Consigliere Gerace Pasquale ai sensi dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa" qui allegata per parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 14 LUGLIO 2021, N.35

Convalida del consigliere Gerace Pasquale ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea Legislativa

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Richiamate le seguenti deliberazioni assembleari:

- n. 41 del 27 maggio 2021 recante "*Proclamazione della elezione a Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della sig.ra Simona Caselli*" a seguito del decesso del consigliere Iotti Massimo;

- n. 42 dell'8 giugno 2021 recante "*Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Simona Caselli. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Pasquale Gerace*";

Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);

- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;

- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 "*Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia*" prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*", e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190*";

- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

- l'art. 16 della L.R. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "*L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)*".

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale la legge 23 aprile 1981,

n. 154 recante “*Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*”, in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010;

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

1. al comma 1, “*all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente*”;
2. al comma 3, “*se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto*”.

La Direzione generale ha acquisito per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 13/2019 “*Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa*” e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Dato atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive rese dai Consiglieri eletti ai sensi della Deliberazione Up n. 13/2019 “*Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa*” e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

delibera

1. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione del Consigliere regionale Gerace Pasquale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 LUGLIO 2021, N. 47

Nomina, ai sensi dell'articolo 69 comma 3 dello Statuto e dell'articolo 3 della L.R. 4 dicembre 2007, n. 23, dei componenti della Consulta di garanzia statutaria.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto l'articolo 69 dello Statuto regionale, in particolare il comma 3 che prevede che la Consulta sia composta

da cinque componenti, di cui tre nominati dall'Assemblea legislativa;

Vista la legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 "Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria";

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della citata L.R. n. 23 del 2007 in materia di costituzione e composizione, compiti e funzioni, elezioni;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, della L.R. n. 23 del 2007, la Consulta è nominata dall'Assemblea legislativa

nel corso di ogni legislatura, non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi dalla data d'insediamento;

- a norma del comma 3 del medesimo art. 3, i componenti della Consulta restano in carica per un solo mandato e sono eletti, a voto segreto, con votazione separata;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei componenti la Consulta di garanzia statutaria;

Previa votazione segreta, con modalità telematica, con voto limitato ad uno, che dà il seguente risultato:

(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)

presenti	n. 41
assenti	n. 9
votanti	n. 38

non votanti	n. 3
voti a favore del sig. Filippo Addino	n. 16
voti a favore della sig.ra Chiara Bologna	n. 11
voti a favore del sig. Flavio Peccenini	n. 11

delibera

- di nominare componenti della Consulta di garanzia statutaria i signori:

- 1) Avv. Filippo Addino (nato il 2 agosto 1966),
- 2) Prof.ssa Chiara Bologna (nata il 19 maggio 1975),
- 3) Prof. Avv. Flavio Peccenini (nato il 7 aprile 1943).

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 19 LUGLIO 2021, N. 48

Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto. Nomina dei due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nell'Assemblea del Comitato.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 "Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto";

Visto, in particolare, l'articolo 2 che al comma 2, fra altro, dispone: "Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato: a) la Regione Emilia-Romagna";

Preso atto che lo Statuto del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto approvato dall'Assemblea del Comitato il 20 gennaio 2018, prevede all'articolo 4, comma 1, lett. c), che "L'Assemblea è costituita: ... c) da due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nominati dall'Assemblea Legislativa, di cui uno espressione della minoranza";

Preso atto, inoltre, che con nota PG/2021/16517 del 9 luglio 2021, il Presidente del Comitato regionale per le

onoranze ai Caduti di Marzabotto ha fatto richiesta anche alla Presidente dell'Assemblea legislativa di voler provvedere alla nomina dei due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di due rappresentanti nel Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto;

Previa votazione segreta, con modalità telematica, con voto limitato ad uno, che dà il seguente risultato:

- presenti	n.40
- assenti	n.10
- votanti	n.36
- non votanti	n.4
- voti a favore di Cinzia Venturoli	n.21
- voti a favore di Eugenio Salamone	n.14
- schede bianche	n.1

delibera

- di nominare la sig.ra Cinzia Venturoli, nata a Bologna, il 6 agosto 1962, e il sig. Eugenio Salamone, nato a Bologna, il 30 giugno 1988, quali rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nell'Assemblea del Comitato regionale per le onoranze ai Caduti di Marzabotto;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.